

**Prova dichiarativa e prova scientifica: dalla marginalità della prima ad una nuova prova 'regina'?**

**Luisella De Cataldo**

Mark Twain ha detto che *“la Storia non si ripete, ma fa rima”*. Giusto. La storia della civilizzazione è la storia di ripetizioni cicliche di ciò che è già avvenuto. Ma a ben guardare anche la storia del processo, del fare giustizia, oggi come allora, ha elaborato e continua ad elaborare strumenti per la ricerca della verità che mutano in apparenza ma fanno sempre ‘rima’ tra di loro. Nei primissimi gradi di civiltà il processo è organizzato e funziona in modo che la prova testimoniale non vi trovi luogo. Il processo è diretto a rivelare la volontà dell'ente supranaturale che regge i destini degli uomini ed è la rivelazione di tale volontà che forma la base della decisione e del giudizio. Il ruolo delle religioni nell'elaborazione del diritto è stato fondamentale. In un mondo governato dagli Dei, il giudizio giusto era quello che assegnava a ciascuno il giusto destino, conformemente alla volontà divina. Nelle civiltà antiche la pena era uno strumento magico-religioso attraverso il quale il colpevole espiava il peccato commesso contro gli dei. Lentamente, man mano che sparisce il processo magico-sacerdotale, la rivelazione divina comincia a cedere il campo a mezzi diretti a produrre nel giudice l'impressione della realtà dei fatti e dei rapporti anziché l'impressione della direzione di una volontà superiore. Seguendo l'insegnamento di Protagora, l'uomo era diventato la misura di tutte le cose e quindi capace di testimoniare anche se con molti divieti e altrettante riserve. Nel Codice attribuito a Manu, (l'equivalente indiano di Noè) pervenutaci in una redazione metrica del 100 d.C. e ritenuto il più antico sistema organico di leggi, troviamo precise e numerose norme sulla testimonianza che ci fanno capire al diffidenza che suscitava questo mezzo di ricerca della verità: non erano ammessi a testimoniare i re, i teologi, gli asceti, gli attori, gli artigiani; veniva riconosciuta la piena capacità testimoniale solo ai capi di famiglia con figli maschi e a coloro che abitavano nello stesso quartiere. Del tutto singolari appaiono le esclusioni previste dal libro VIII legge 67: *«non un uomo soggetto altrui, non uno di cattiva fama, o colui che esercita una professione crudele, non colui che si dedica ad occupazioni proibite, non un vecchio, non un fanciullo, non un uomo appartenente ad una classe mista, non colui i cui organi sono indeboliti»*. E dopo aver prescritto che i testimoni devono sempre essere più di uno, indica altre cause di esclusione : *« non un disgraziato oppresso dalle sciagure, non un ubriaco, non un pazzo, non un uomo che soffra la fame e il freddo, non uno*